CAMERA DEI DEPUTATI N. 3177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SODA

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

Presentata il 27 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge, che è la traduzione normativa delle riflessioni di un autorevole costituzionalista, lascia inalterato l'impianto della legge 4 agosto 1993, n. 277, la cosiddetta « legge Mattarella ». La proposta di legge, però, tende a rimuovere, nello spirito del sistema maggioritario, i limiti e le insufficienze del sistema vigente, che non garantisce – in una situazione di sostanziale parità degli schieramenti contrapposti – la governabilità del Paese. Nel contempo, per rafforzare il vincolo tra corpo elettorale ed eletto senza pervenire al « presidenzialismo », per il quale il nostro sistema costituzionale non contiene compiuti strumenti di bilanciamento dei poteri, la proposta di legge introduce l'istituto della designazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. A fianco di ogni candidato per il collegio uninominale, è riportato quindi il rispettivo candidato indicato come *Premier*. Il meccanismo proposto si propone inoltre l'obiettivo di imporre la coerenza nazionale delle alleanze (oggi limitata ad ogni circoscrizione, con gli esiti negativi visti nel 1994, quando furono presentate due alleanze territoriali contraddittorie). È prevista inoltre una « clausola di salvaguardia maggioritaria » del 55 per cento dei seggi a favore dello schieramento che abbia conquistato la maggioranza dei collegi uninominali, nel caso che esso non abbia già raggiunto tale quota con l'applicazione della legge vigente. I confini tra quota maggioritaria e proporzionale diventano così mobili e non più fissi. La soglia del 55 per cento era già stata individuata nei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali ed è congegnata in modo analogo alla legge sull'elezione dei sindaci, laddove si prevede che, se la coalizione legata al sindaco vincente nei comuni con più di 15 mila abitanti non abbia raggiunto il 60 per cento dei seggi col metodo d'Hondt, tale quota le venga comunque riservata.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Indicazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri in collegamento con i candidati nei collegi uninominali).

1. Nel comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante a sinistra il cognome e il nome di ciascun candidato, al centro il relativo contrassegno e a destra l'eventuale nome del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri a cui il candidato può essersi collegato. Il voto si esprime apponendo un segno sul contrassegno o sul nominativo del candidato nel collegio o sul nominativo del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri o, comunque, nel rettangolo che li contiene ».

ART. 2.

(Omogeneità nazionale dei collegamenti tra candidati e liste).

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: « in cui è suddivisa la circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « del territorio nazionale ».

ART. 3.

(Presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e collegamenti).

1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 20-*bis*. — *1*. Dieci giorni prima del termine per la presentazione delle candidature nei collegi uninominali possono essere presentate le candidature per l'indicazione alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri indicando cognome, nome, luogo e data di nascita. Per tali candidature non occorrono sottoscrizioni. I candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri possono essere candidati anche in collegi uninominali.

2. I candidati nei collegi uninominali hanno facoltà di dichiarare il collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Se la dichiarazione di collegamento è accettata dal candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri i candidati nei collegi ne assumono il contrassegno. Può essere accettata una sola dichiarazione di collegamento per ogni candidato nel collegio ».

ART. 4.

(Clausola di salvaguardia maggioritaria).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 83 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1993, n. 277, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora un gruppo di candidati presentatisi con il medesimo contrassegno e le rispettive liste collegate vedano eletti complessivamente un numero di deputati

pari al cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati, la proclamazione è effettuata ai sensi del comma 1. In caso contrario, al gruppo di candidati per i collegi uninominali risultato vincitore nel maggior numero di collegi è assegnato un numero di seggi tra quelli da attribuire in ragione proporzionale tale che il numero complessivo di seggi assegnato a tale gruppo di candidati e alle rispettive liste collegate sia pari al cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati. Tali seggi ulteriori sono assegnati ai candidati per i collegi uninominali appartenenti al gruppo risultato vincitore nel maggior numero di collegi e che si sono presentati sul territorio nazionale senza risultare eletti secondo la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numeri 3) e 4). Si procede quindi, per i restanti seggi da attribuire in ragione proporzionale, all'assegnazione definitiva dei seggi tra le liste di candidati ».

ART. 5.

(Decreto legislativo di coordinamento).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3177
Lire 500